

312. SPECIALE COVID

GREEN PAS PER TUTTI! IL DL 23 LUGLIO 2021, N. 105

01. NOZIONE

Publicato sulla GU n. 175 del 23 luglio 2021 il DL rubricato "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche". Lo stesso è datato **23 luglio 2021, n. 105. Lo stesso entra in vigore dallo stesso giorno.**

Il DL è composta da **14 articoli** in unico capo e **1 allegato**, vediamo dapprima l'**articolato** del Decreto:

ART.	RUBRICA
1	Dichiarazione stato di emergenza nazionale
2	Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
3	Impiego certificazioni verdi COVID-19
4	Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
5	Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi
6	Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
7	Misure urgenti in materia di processo civile e penale
8	Modifiche all'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020
9	Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità
10	Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria
11	Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse
12	Disposizioni transitorie e finali
13	Disposizioni finanziarie
14	Entrata in vigore

Torneremo con diverse notizie sulle disposizioni, in questa Scheda riassumiamo gli aspetti principali e, a volte, particolarmente contestati del provvedimento.

02. STATO DI EMERGENZA

L'**articolo 1**, stante il protrarsi della diffusione del COVID-19 proroga ulteriormente lo stato di emergenza **fino al 31 dicembre 2021**.

03. IL GREEN PASS

L'**articolo 3** si occupa dell'impegno delle certificazioni verdi COVID-19, il cosiddetto **green pass**.

La disposizione prescrive che **dal 6 agosto 2021** è consentito l'accesso ad alcuni servizi in **zona bianca** esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi previste. **I servizi sono i seguenti:**

servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;

spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive limitatamente alle attività al chiuso;

sagre e fiere, convegni e congressi;

centri termali, parchi tematici e di divertimento;

centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

concorsi pubblici.

Tale disposizione si applica anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui sopra siano consentite e alle condizioni previste per le singole zone.

RICORDA: Le disposizioni viste **NON** si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti per idonea certificazione medica.

Sarà dunque possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

a) **certificazioni verdi Covid-19** (Green Pass), **comprovanti:**

- **l'inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2;**
- **o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2** (validità 6 mesi);
- **effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo** al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Si noti che sulle certificazioni, l'art 34 del Sostegni bis divenuto legge ha previsto novità. In particolare, il comma 9 bis dispone:

i bambini al di sotto dei 6 anni non saranno obbligati al possesso della certificazione per partecipare ai banchetti nell'ambito delle cerimonie ed eventi analoghi con meno di 60 partecipanti;

per garantire l'unità delle famiglie in viaggio verso stati membri dell'UE i minori in viaggio con il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad isolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di certificazione di vaccinazione o di guarigione;

l'obbligo di sottoporsi a test per infezione da SARS-COV2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni.

04. LE ZONE A COLORI E I CAMBIAMENTI

Dal **1° agosto** i parametri principali per la colorazione delle diverse Regioni e delle Province autonome saranno due:

il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19;

il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Le Regioni resteranno in zona bianca se:

l'incidenza settimanale dei contagi è **inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;**

qualora si verifichi un'incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:

- il tasso di **occupazione dei posti letto** in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è **uguale o inferiore al 15 per cento;**
- il tasso di occupazione dei **posti letto in terapia intensiva** per pazienti affetti da Covid-19 è **uguale o inferiore al 10 per cento;**

Si passa da zona bianca a zona gialla se:

l'incidenza settimanale dei contagi deve essere **pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti** a condizione che il tasso di **occupazione dei posti letto** in area medica **sia superiore al 15 per cento** e il **tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva** per pazienti affetti da Covid-19 **sia superiore al 10 per cento;**

qualora si verifichi un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive:

- il tasso di **occupazione dei posti letto** in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è **uguale o inferiore al 30 per cento;**
- il tasso di occupazione dei **posti letto in terapia intensiva** per pazienti affetti da Covid-19 è **uguale o inferiore al 20 per cento.**

Si passa da zona gialla a zona arancione se:

l'incidenza settimanale dei contagi **pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti** e aver contestualmente **superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva** prevista per la zona gialla.

Si passa da zona arancione a zona rossa se:

l'incidenza settimanale **pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti** e se si verificano **entrambe le condizioni successive:**

- il tasso di **occupazione dei posti letto** in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è **superiore al 40 per cento;**
- il tasso di occupazione dei **posti letto in terapia intensiva** per pazienti affetti da COVID-19 è **superiore al 30 per cento.**

05. SPETTACOLI CULTURALI ED EVENTI SPORTIVI

Spettacoli culturali

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con **posti a sedere preassegnati** e a condizione che sia assicurato il **rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro** sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e **l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.**

In zona bianca, la capienza consentita **non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto** e al **25 per cento al chiuso** nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita **non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata** e **il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi**, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Eventi sportivi

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:

- ➔ in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso;
- ➔ in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico